N. 1306/2016 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Carmine Di Fulvio Presidente Relatore

dott. Patrizia Medica Giudice

dott. Ursoleo Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1306/2016 r.g. promossa da:

MAURO (C.F. LUCIA (C.F.

EMMA (C.F.

GIUSEPPINA (C.F.

MARIO (C.F. PAOLA (C.F.

con il patrocinio dell'avv. giusta procura in

atti,

ATTORI

pagina 1 di 8

contro

GUERRIERO (C.F. GIUSEPPINA (C.F.

CONCETTA (C.F.

SILVANO (C.F. LORETTA (C.F.

MARCELLINO (C.F.

ALFONSO (C.F.

CLAUDIO (C.F.

MAURO (C.F.

con il patrocinio

dell'avv. LUCA BASCIANI, giusta procura in atti,

CONVENUTI

OGGETTO: impugnazione di testamento olografo

CONCLUSIONI

Come in atti.



Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato Mauro, Lucia, Emma e Giuseppina nonché , Mario e Paola hanno convenuto in giudizio Guerriero, Giuseppina, Concetta, Silvano, Loretta, Mauro e Rosella, nonché Marcellino, Alfonso e Claudio e Monica, Katia, Luca e Giada formulando, per le ragioni che si stanno per esaminare, le seguenti conclusioni:

- 1) In via principale accertare e dichiarare che il testamento olografo a nome della sig.ra
 Rosa datato 23 gennaio 2010 e pubblicato il 12 aprile 2013 con verbale del
 Notaio Michele Albergo Rep. 37941, registrato a Pescara il 17 aprile 2013 al n.4033 non è
 stato scritto di pugno dalla stessa;
- 2) accertare e dichiarare la nullità del testamento olografo a nome della signora Rosa, innanzi citato, per carenza del requisito della autografia;
- 3) in Via subordinata, accertare e dichiarare l'incapacità di intendere e di volere della sig.ra

 Rosa e per l'effetto annullare il testamento olografo della Sig.ra

 Rosa per incapacità della testatrice;

in ogni caso:

- 4) accertare e dichiarare la devoluzione per legge della successione della signora Rosa e per l'effetto la qualità di eredi degli attori;
- 5) accertare e dichiarare la spettanza dell'eredità della predetta de cuius, in ragione della quota indivisa di 1/3, in favore dei signori Mauro Lucia Emma Giuseppina Mario Paola

e per l'effetto

- 6) ordinare la restituzione e la consegna dei beni ereditari e dei frutti spettanti agli attori a far data dall'apertura della successione;
- 7) condannare i convenuti al pagamento di spese e competenze del presente giudizio oltre ad IVA e CNA come per legge. ".

Mentre i convenuti Rosella, Monica, Katia, Luca e Giada sono rimasti contumaci, i restanti convenuti si costituiti in giudizio con comparsa di risposta nella quale hanno reso, per le ragioni che si stanno per esaminare, le seguenti conclusioni:

"Voglia l'On.le Tribunale adito:



- In Via Principale: rigettare la domanda attrice, quanto all'an ed al quantum, poiché inammissibile ed improcedibile, oltre che infondata in fatto e in diritto, per le causali tutte innanzi esposte;
- in Via subordinata: Nell'ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice nell'importo massimo di € 30.000,00 (TRENTAMILA/00), accertare e dichiarare che la medesima somma era stata già offerta in sede di mediaconciliazione;
- conseguentemente, condannare gli attori tutti, in via solidale, ex art. 96 c.p.c., al pagamento in favore delle parti convenute della somma di € 10.000,00, ovvero quell'altra somma, maggiore o minore, ritenuta di Giustizia;
- in ogni caso con vittoria di spese e compenso professionale di lite".

Gli attori alla prima udienza hanno rinunciato all'azione nei confronti dei convenuti rimasti contumaci, avendo questi rinunciato all'eredità di Giovanni.

All'esito dell'istruttoria le parti hanno ribadito le conclusioni rese rispettivamente nell'atto di citazione e nell'atto di costituzione in giudizio.

A sostegno delle domande in esame gli attori nell'atto introduttivo del presente giudizio hanno dedotto, per ciò che qui rileva maggiormente, che:

- Il testamento olografo in discussione, datato 23 gennaio 2010, con cui è stato nominato erede universale di Rosa, deceduta il 22.6.2012, il marito
 Antonio – non sarebbe stato scritto di pugno dalla de cuius ma con una scrittura diversa e presumibilmente riferibile al beneficiario della disposizione testamentaria;
- 2) La de cuius " da anni era affetta da una malattia neuro-degenerativa denominata corea di Huntington che colpisce la coordinazione muscolare ed impedisce i movimenti e porta ad un declino cognitivo e pertanto impossibilitava la stessa a scrivere le sue ultime volontà e a sottoscriverle".

Diversamente da quanto sostenuto dalla difesa di parte attrice, non si può ritenere che i convenuti costituiti in giudizio abbiano omesso di contestare specificamente dette circostanze e che, perciò, le stesse debbano ritenersi pacifiche ai sensi dell'art.115 comma 1 c.p.c..



Ed invero nella comparsa di costituzione e risposta i convenuti hanno impugnato e contestato " *la domanda attrice e la ricostruzione fattuale, ex adverso perpetrata* " per le seguenti ragioni di fatto e di diritto:

- 1) Perché, secondi i convenuti, "nell'atto di citazione e nel fascicolo di parte non vi è traccia alcuna di documentazione che attesti la sussistenza della asserita patologia fisica invalidante in capo alla de cuius Rosa, patologia che, secondo la fantasiosa ricostruzione dei fatti operata da controparte, avrebbe reso inabile la sig.ra alla redazione di proprio pugno del testamento olografo datato 23.01.2010", con la conseguenza che "Si risolve l'atto di citazione in una serie di asserzioni prive di fondamento probatorio, con ogni conseguenza facilmente desumibile circa la loro infondatezza" e del carattere esplorativo delle richieste attoree di C.T.U. e di ordine di esibizione finalizzate a provare la non riconducibilità del testamento olografo a Rosa, nonché l'incapacità di intendere e di volere della medesima, aggirando l'onere probatorio incombente sugli stessi attori;
- 2) Perché, secondo i convenuti, era assolutamente generica la richiesta di accertamento della incapacità di intendere e di volere della de cuius, " senza indicazione alcuna dell'arco temporale cui riferire detto status mentale, e senza produzione alcuna di valida documentazione medica che attesterebbe la malattia neuro degenerativa denominata corea di Huntington".

Dunque non si può affatto ritenere che i convenuti, in sede di costituzione in giudizio, abbiano esplicitamente o implicitamente ammesso il difetto di autenticità del testamento olografo oggetto di causa e/o della patologia che avrebbe reso la de cuius incapace fisicamente o mentalmente di scrivere l'atto di ultima volontà, avendo piuttosto i convenuti evidenziato l'assoluto difetto di prove di tali circostanze, estranee alla sfera di loro conoscibilità diretta (in quanto i convenuti sono semplici eredi del coniuge della de cuius, che non risultano essere stati conviventi con quest'ultima o ad essa legati da rapporti tali da rendere conosciute o conoscibili le sue condizioni di salute al momento della redazione del testamento olografo, cioè in data 23.1.2010, o le sue caratteristiche grafiche alla stessa epoca).

In proposito è d'altronde opportuno rammentare che, secondo orientamento della giurisprudenza di legittimità condiviso da questo tribunale (tra le altre Cass. Civile



14652/2016 e 3576/2013), " l'onere di contestazione - la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova - sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli ad essa ignoti".

Ciò precisato, era onere degli attori dimostrare la falsità del testamento impugnato o l'incapacità di intendere e volere di Rosa al momento della redazione del testamento olografo, ma tale onere non può ritenersi assolto.

Quanto alla domanda principale, infatti, gli attori si sono limitati a produrre una sola scrittura di comparazione, costituita da atto pubblico redatto il 16.10.1982, cioè oltre 27 anni prima della redazione del testamento (quando Rosa, nata il 20.12.1932, aveva quasi 50 anni, mentre il 23.1.2010 ne aveva 77) e recante una sola sottoscrizione di Rosa.

Seppure la consulenza tecnica grafica d'ufficio ha evidenziato delle discordanze tra la sottoscrizione del citato atto pubblico e la sottoscrizione del testamento olografo [quest'ultima omogenea rispetto alla scrittura del testamento nella natura grafomotoria, nella tenuta del rigo ed interrigo, nell'orientamento assiale delle lettere, nella conduzione del nastro grafico, nella concezione ed esecuzione elementare delle lettere e nella redazione dei segni diacritici (punti sulle lettere "i" tagli delle lettere "t")], come sottolineato dalla stessa consulente, dott.ssa Mariacristina Di Clemente - grafoanalista e grafologa giudiziaria – < il protocollo di indagine prevede che per poter svolgere correttamente una indagine grafica le scritture comparative debbono essere:

- coeve ossia temporalmente prossime alla scrittura da esaminare; "il criterio è infatti quello di riferirsi a periodi omogenei della vita della scrivente (firme scritte tutte durante la malattia, oppure tutte in periodi di benessere)...."
- omogenee ossia della stessa tipologia;

Oltre ad essere qualitativamente idonee le scritture debbono essere di numero sufficiente >. Ora è evidente che nella presente causa difettano gli elementi necessari per un pervenire ad un corretto giudizio tecnico di riferibilità o meno alla de cuius della scrittura del testamento in questione, avendo gli attori omesso di depositare o indicare più scritture di comparazione coeve alla redazione del testamento e della stessa tipologia (cioè recanti la scrittura di diverse parole e non la sola sottoscrizione).



In difetto di tali presupposti non si può addivenire ad un giudizio di falsità, mancandone una prova rigorosa, il cui onere incombeva sugli attori, come stabilito dalla giurisprudenza consolidata di legittimità, secondo la quale " la parte che contesti l'autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e grava su di essa l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo " (tra le altre Cass. Civile Sez. U. 12307/2015 e Cass. Civile 109/2017, 18363/2018).

Ed invero, sebbene la CTU, dott.ssa Mariacristina Di Clemente, abbia tentato di approfondire il tema delle cause delle discordanze tra la sottoscrizione del citato atto pubblico e la sottoscrizione del testamento olografo, tentando di desumere dai caratteri grafici della scheda testamentaria elementi per formulare delle ipotesi su tali cause e giungendo a ritenere che dette discordanze non possano dipendere da un decadimento fisico o mentale della de cuius (intervenuto tra una sottoscrizione e l'altra), non può questo tribunale recepire le valutazioni della CTU, perché minate alla base dalla mancanza dei presupposti che la stessa CTU ha indicato come necessari per un valido giudizio tecnicoscientifico, oltre che dal difetto di prova (per carenze attoree) sulle condizioni di salute della de cuius al momento della redazione del testamento.

Né, d'altronde, gli attori hanno addotto alcun elemento probatorio di supporto a quel giudizio tecnico-scientifico (ad esempio su un aspro conflitto tra la de cuius e il coniuge, tale da rendere improbabile la nomina del secondo ad erede universale, o su condizioni di salute della impeditive della scrittura).

Quanto alla domanda subordinata, poi, la prova dell'incapacità intendere e volere di Rosa al momento della redazione del testamento olografo non è solo insufficiente ma del tutto carente, avendo gli attori completamente omesso di documentare le condizioni di salute della de cuius alla data del 23.1.2010.

In proposito va precisato che la richiesta attorea di emissione di ordine di esibizione nei confronti della Azienda U.S.L di Pescara "della/e cartella/e clinica della sig.ra

Rosa relativa alle degenze della medesima nel periodo da giugno 2009 al 22/06/2012 data della morte " non è stata, né poteva essere accolta sia perché gli attori non hanno dimostrato di avere chiesto, prima dell'instaurazione del presente giudizio (o al massimo prima della scadenza dei termini di cui all'art.183 comma 6 c.p.c.), alla Azienda U.S.L di



Pescara copia di detta documentazione, come erano legittimati a fare (secondo i principi giurisprudenziali indicati nell'ordinanza del 29.1.2018, da intendersi qui richiamati), sia perché la richiesta di ordine di esibizione è stata formulata in modo assolutamente generico. Le domande attoree vanno, quindi, respinte integralmente - essendo le domande sub 4, 5 e 6 delle conclusioni dell'atto di citazione esaminabili solo in caso di accoglimento di quelle sub 1 e 2 o 3 -, con conseguente condanna degli attori a pagare le spese di lite - liquidate in dispositivo tenendo conto del valore della causa indicato nella nota di iscrizione a ruolo e nell'atto di citazione (€ 54.774,00), della scarsa complessità della causa e delle attività difensive espletate - in favore dei convenuti costituiti in giudizio.

A carico degli attori vanno, poi, poste definitivamente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate in corso di causa.

Non può, invece, essere emessa pronuncia ex art.96 c.p.c., non risultando, per quanto sinora esposto, l'azione connotata da mala fede o colpa grave.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) rigetta le domande proposte dagli attori;
- 2) condanna gli attori a pagare, in solido tra loro, in favore dei convenuti costituiti in giudizio le spese del presente giudizio, che liquida in € 7.800,00 per compensi, oltre a rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, CAP e IVA come per legge;
- 3) pone definitivamente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate in corso di causa, a carico degli attori in solido tra loro.

Pescara 10 settembre 2019

Il Presidente estensore dott. Carmine Di Fulvio

